

Codice di procedura penale

Art. 220

(Oggetto della perizia).

1. **La perizia è ammessa quando occorre** (p.p. 141-bis, 2994-ter , 3925-bis)

- svolgere indagini (p.p. 2241) o
- acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (p.p. 3921f -2 , 508; att. p.p. 124).

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza (p.p. 678 s.; p.1332 , 204; o.p. 13 ss., 804 ; reg. o.p. 983) , non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine (p. 102 ss.) o la professionalità nel reato (p. 105), la tendenza a delinquere (p. 108), il carattere e la personalità dell'imputato (min. 81 , 9) e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche (p.p. 70) (1).

Art. 221

(Nomina del perito).

1. Il Giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi (p.p. 2312 ; att. p.p. 67-69, 124)o

tra persone fornite di **particolare competenza** (cost. 331)

nella specifica disciplina (att. p.p. 74; o.p. 634) (1).

Quando la perizia è dichiarata nulla, il Giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

2. Il Giudice affida l'espletamento della perizia a più persone (p.p. 231) quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità (p.p. 2272, 4) ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

3. Il perito ha l'obbligo (att. p.p. 70-72) di prestare il suo ufficio (p. 3661-2 , 4), salvo che ricorra uno dei motivi di **astensione** previsti dall'art. 36 (p.p. 2231).

Art. 222

(Incapacità e incompatibilità del perito).

1. **Non può prestare** (p.p. 2261) **ufficio di perito** (p.p. 2253 ; att. p.p. 693b), a pena di nullità (p.p. 181 ss.):
 - a) il minorenne (c. 2),
l'interdetto (p. 32; c. 414, 421),
l'inabilitato (c. 414, 421) e
chi è affetto da infermità di mente;
 - b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (p. 28 s., 31) ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte (p. 30 s., 35);
 - c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (p. 215) o a misure di prevenzione (1);
 - d) chi non può essere assunto come testimone (p.p. 197) o ha facoltà di astenersi dal testimoniare (p.p. 199) o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone (p.p. 3921a-b , 4222 , 468, 507) o di interprete (p.p. 1462);
 - e) chi è stato nominato consulente tecnico (p.p. 225, 233, 359) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso (p.p. 12).

Art. 223

(Astensione e ricusazione del perito).

1. Quando esiste un motivo di astensione (p.p. 2213), il perito ha l'obbligo di dichiararlo (p.p. 2261).
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'art. 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1, lett. h, del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico (p.p. 2261) e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere (p.p. 227).
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza (p.p. 1253), il giudice che ha disposto la perizia (p.p. 2314).
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice (p.p. 39 ss.).

Art. 224

(Provvedimenti del giudice).

1. Il Giudice dispone anche di ufficio (p.p. 3921f, 2, 508) la perizia con ordinanza motivata (p.p. 1253), contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini (p.p. 2201), l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito (att. p.p. 673-4).
2. Il Giudice dispone la citazione del perito (p.p. 133, 4681-2, 5, 508) e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti (p.p. 1253)

che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali (att. p.p. 75 s.) (1)

Art. 225

(Nomina del consulente tecnico).

1. Disposta la perizia (p.p. 233, 359), il Pubblico Ministero (att. p.p. 73) e le parti private (p.p. 60, 611 , 76, 83 s., 89) hanno facoltà di nominare propri **consulenti tecnici** (p.p. 1032 , 5 , 230; att. p.p. 381) in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti (1), hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.

3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 222, comma 1, lett. a, b, c, d.

Art. 226

(Conferimento dell'incarico).

1. Il Giudice, accertate le generalità del perito (p.p. 5101) , gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi (p.p. 2203 ; att. p.p. 70) e delle responsabilità previste dalla legge penale (p.p. 366, 373) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».
2. Il Giudice formula quindi i quesiti (p.p. 227 s.; att. p.p. 742), sentiti il perito, i consulenti tecnici (p.p. 2301), il

Pubblico Ministero e i difensori presenti (p.p. 1781c , 180).

Art. 227

(Relazione peritale).

1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico (p.p. 226), **il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti** (p.p. 2262) **con parere** (p.p. 5081) **raccolto nel verbale** (p.p. 137).

2. **Se, per la complessità dei quesiti**, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, **può chiedere un termine** (p.p. 172 ss.) **al Giudice**.

3. Quando non ritiene di **concedere il termine**, il Giudice provvede alla sostituzione del perito (p.p. 224); altrimenti fissa la data (p.p. 2311), **non oltre novanta giorni** (p.p. 1725), nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti (p.p. 51, 60, 611 , 76, 83 s., 89) e ai consulenti tecnici (p.p. 225).

4. Quando risultano necessari **accertamenti di particolare complessità**, **il termine può essere prorogato dal Giudice** (p.p. 2311), su richiesta motivata del perito, **anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni**. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, **non può superare i sei mesi** (p.p. 3922).

5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, **relazione scritta** (p.p. 2303 , 5113).

Art. 228

(Attività del perito).

1. Il perito **procede** alle operazioni necessarie **per rispondere ai quesiti**. A tal fine **può essere autorizzato dal Giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti** (att. p.p. 742 , 76) dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento (p.p. 431).
2. Il perito **può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti** (p.p. 208 s.) e **all'assunzione di prove** nonché **a servirsi di ausiliari di sua fiducia** per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni (att. p.p. 77).
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato (p.p. 60, 612), alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo (p.p. 191) ai fini dell'accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del Giudice e sorgono questioni (p.p. 2302) relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al Giudice (p.p. 5082), senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

Art. 229

(Comunicazioni relative alle operazioni peritali).

1. **Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il Giudice ne fa dare atto nel verbale** (p.p. 136) .

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

Art. 230

(Attività dei consulenti tecnici).

1. I consulenti tecnici (p.p. 225; coord. p.p. 2231-2) possono assistere al conferimento dell'incarico al perito (p.p. 226) e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale (p.p. 136 s.).
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve (p.p. 2284), delle quali deve darsi atto nella relazione (p.p. 227) .
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni (p.p. 227) e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

Art. 231

(Sostituzione del perito).

1. Il perito può essere sostituito
 - se non fornisce il proprio parere nel termine fissato (p.p. 2272) o

- se la richiesta di proroga non è accolta (p.p. 2274) **ovvero**
 - se svolge negligenemente l'incarico affidatogli.
2. Il **giudice, sentito il perito, provvede** con ordinanza (p.p. 1253) **alla sua sostituzione**, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. **Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio** (p.p. 2211) cui appartiene il perito.
 3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolarsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende (p.p. 6642-3) di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni (att. p.p. 70 ss.).
 4. Il perito è altresì sostituito (p.p. 2272) quando è accolta la dichiarazione di **astensione o di ricusazione** (p.p. 2234).
 5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

Art. 232

(Liquidazione del compenso al perito).

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto (p.p. 1253) del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali .

Art. 233

(Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia).

1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (p.p. 1032

, 5 , 3925-bis ; att. p.p. 381 , 73) (2). Questi possono esporre al Giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121.

1bis (3). Il Giudice, a richiesta del difensore (p.p. 96 ss.), può autorizzare il consulente tecnico (p.p. 225, 327-bis 3) di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate (p.p. 259 ss.) nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni (p.p. 244 ss.), ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale (p.p. 50, 405, 550) l'autorizzazione è disposta dal Pubblico Ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto (p.p. 1253) che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al Giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.

1ter (3). L'Autorità Giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'art. 230 , salvo il limite previsto dall'art. 225, comma 1.

3. Si applica la disposizione dell'art. 225, comma 3.

(Accompagnamento coattivo di altre persone).

1. Se il testimone (p.p. 194), il perito (p.p. 221), il consulente tecnico (p.p. 225, 233), l'interprete (p.p. 143) o il custode di cose sequestrate (p.p. 259), regolarmente citati o convocati (p.p. 4222 , 4512 , 468, 5081 ; att. p.p. 52, 142, 145), omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice (p.p. 3771c) può ordinarne (p.p. 5682) **l'accompagnamento coattivo** (att. p.p. 46) e **può altresì condannarli** (att. p.p. 47), con ordinanza (p.p. 1253), al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende (p.p. 6642-3 ; att. p.p. 1802-3) nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.

Art. 366

(Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori).

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni (p.p. 2684-6), i verbali degli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere (p.p. 3503 , 356, 3603 , 3631 , 3644 , 3652), sono depositati (att. p.p. 118) nella segreteria del pubblico ministero (att. p.p. 118) **entro il terzo giorno successivo** (p.p. 1725) **al compimento dell'atto**, con facoltà per il difensore di **esaminarli ed estrarne copia** (p.p. 116) **nei cinque giorni successivi** (p.p. 1781c ; att. p.p. 118). Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto (p.p. 356, 3645 , 365), al difensore è immediatamente notificato (p.p. 151, 167) l'avviso di deposito (att. p.p. 652-3) e **il termine decorre dal ricevimento della notificazione**. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate (p.p. 253) nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia (2).

2 (3). Il pubblico ministero con decreto motivato (p.p. 1253) può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono

proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127.

Art. 501

(Esame dei periti e dei consulenti tecnici).

1. Per l'esame dei periti (p.p. 220 ss., 5083) e dei consulenti tecnici (p.p. 225, 233, 359 s.) si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni (p.p. 497 ss.), in quanto applicabili.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni (p.p. 1362), che possono essere acquisite anche di ufficio.

Art. 508

(Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento).

1. Se il Giudice, di ufficio (p.p. 2241 , 507) o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire (p.p. 133) e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento (p.p. 227; att. p.p. 152). Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza (p.p. 1253) con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza (p.p. 4773) **nel termine massimo di sessanta giorni** (trans. p.p. 2452f).

2. Con l'ordinanza il Giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 228 (trans. p.p. 2452f).

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'art. 501.

Art. 511

(Letture consentite).

1. Il Giudice, anche di ufficio (p.p. 1901-2), dispone che sia data lettura (p.p. 515, 526), integrale o parziale (p.p. 514), degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (p.p. 431, 4673 , 5004 , 5011 , 5035-6).

2. La lettura di verbali di dichiarazioni (p.p. 5133) è disposta solo dopo l'esame (p.p. 500 ss.) della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo (p.p. 511-bis).

3. La lettura della relazione peritale (p.p. 2275) è disposta solo dopo l'esame del perito (p.p. 501, 5083).

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza (p.p. 3372 , 341, 4311a) è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.

5. In luogo della lettura, il Giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura (p.p. 526). Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il Giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'art. 93 (p.p. 505) (1).

Art. 728

(Immunità temporanea della persona citata).

1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione (p.p. 375, 377, 392, 4222 , 468; att. p.p. 142) di un testimone (p.p. 194 ss., 362), di un perito (p.p. 220 ss.) o di un imputato (p.p. 60, 612) davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena (p.p. 656) o di una misura di sicurezza (p.p. 658) né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale (p.p. 281 ss., 312) per fatti anteriori alla notifica (p.p. 148 ss.) della citazione.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

.....